

L.R. 13/1998, art. 118

B.U.R. 13/2/2002, n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001, n. 0411/Pres.

Allegato

Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore delle Associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti (articolo 118 della legge regionale 13/1998)

Art. 1

(Assegnazione annuale contributi)

1. La Direzione regionale del commercio e del turismo provvedere ad assegnare annualmente alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 118, comma 2, della legge regionale 13/1998, contributi per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino.

Art. 2

(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

1. Le domande - da presentarsi entro il 1° marzo - devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dai seguenti allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- preventivo di spesa e programma di attività;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 118, comma 2, della legge regionale 13/1998.

2. I contributi sono assegnati in parti eguali tra le associazioni, nei limiti del 60% della spesa ritenuta ammissibile come previsto dall'articolo 118, comma 1, lettera «b», della legge regionale 13/1998.

3. Entro il 1° giugno la Direzione regionale del commercio e del turismo provvede alla concessione dei contributi e all'erogazione di un'anticipazione del 70% sui medesimi.

4. Il saldo del contributo viene erogato all'atto della rendicontazione della spesa, resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 7/2000.

Art. 3
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2001 le domande presentate sono considerate valide purché rispondenti ai requisiti di legge e ai criteri di cui all'articolo 2.